Deliberazione del Consiglio Comunale

**Comune di Crotone** **N. 63** COPIA

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E TARIFFE TARI 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di luglio nella Sede Municipale e in prosieguo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente, invita il Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Segretario generale procede all'appello e risultano:

| | | | |
|---|---|---|---|
| VOCE VINCENZO | Sindaco | Si | |
| ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO | Consigliere | Si | |
| ARCURI DANILO GIUSEPPE | Consigliere | | Si |
| CANTAFORA ANNA MARIA RITA | Consigliere | | Si |
| CAPPARELLI CHIARA | Consigliere | | Si |
| CAVALLOMARISA LUANA | Consigliere | | Si |
| CERAUDO DOMENICO | Consigliere | Si | |
| DEVONA ANDREA | Consigliere | Si | |
| FAMILIARI VINCENZO | Consigliere | | Si |
| FIORINO GIUSEPPE | Consigliere | | Si |
| GIANCOTTI CARMEN | Consigliere | | Si |
| LEROSE ALESSIA | Consigliere | | Si |
| IOPPOLI ERNESTO | Consigliere | Si | |
| LIGUORI PAOLA | Consigliere | | Si |
| LO GUARRO DOMENICO PIO | Consigliere | Si | |
| MANICA ANTONIO | Consigliere | | Si |
| MANICA FABIO | Consigliere | | Si |
| MARRELLI FABIOLA | Consigliere | | Si |
| MAZZEI ANTONIO | Consigliere | | Si |
| MEGNA ANTONIO | Consigliere | | Si |
| MEGNA MARIO | Consigliere | Si | |
| MEO FABRIZIO | Consigliere | | Si |
| MUNGARI FLORIANA | Consigliere | | Si |
| PASSALACQUA ANTONELLA | Consigliere | Si | |
| PEDACE ENRICO | Consigliere | Si | |
| PINGITORE IGINIO | Consigliere | | Si |
| PRISMA CRISTIAN | Consigliere | Si | |
| TALLARICO GINETTA | Consigliere | Si | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIGA SALVATORE | Consigliere | | Si |
| TESORIERE ANDREA | Consigliere | | Si |
| VENNERI DALILA | Consigliere | | Si |
| VRENNA GIADA | Consigliere | Si | |
| VRENNA PIER FRANCESCO | Consigliere | Si | |

| | |
|---|---|
| Totale Presenti: **13** | Totale Assenti: **20** |

Dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.
Assiste il Segretario generale, Dott. Andrea La Rocca, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese ***(oppure voto segreto)*** mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Si dà atto che i lavori hanno avuto inizio alle ore 15:57

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Corigliano, De Renzo, Parise, Scandale, Bossi, Greco, Pollinzi, Cretella, Bruni.

Il Presidente del Consiglio introduce il primo punto iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: *"Interpello a risposta verbale del consigliere comunale Enrico Pedace acquisita al protocollo dell'Ente al n. 62463 del 03.07.2024"*, invitando il consigliere Pedace ad illustrare l'interpellanza.
Sentito l'intervento del consigliere Pedace.
Dato atto dell'ingresso in aula dei consiglieri Mungari, Arcuri, Megna Antonio e Liguori *(Presenti n. 17).*
Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore De Renzo che risponde in qualità di delegato del Sindaco.
Sentita la risposta dell'Assessore De Renzo.
Sentita la replica del consigliere Pedace il quale conclude l'intervento con la richiesta di effettuare un sopralluogo in Via Rossini ed in Via Puccini del quartiere di Papanice .
Dato atto dell'ingresso in aula dei consiglieri Lerose e dell'uscita dall'aula del consigliere Devona *(Presenti n. 17).*
Ultimato il punto relativo all'interpellanza del consigliere Pedace, il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto iscritto all'ordine del giorno "*Interpello a risposta verbale del consigliere comunale Enrico Pedace prot. n. 64442 del 9.7.2024 Parco dei Pini o Parco Scaramuzza"*invitando il consigliere Pedace ad illustrare l'interpellanza.
Sentito l'intervento del consigliere Pedace.
Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Cretella, il quale risponde in qualità di delegato del Sindaco.
Sentita la risposta dell'Assessore Cretella.
Sentita la replica del consigliere Pedace.
Sentito l'intervento dell'Assessore Cretella per chiarimenti sulla replica del consigliere Pedace.
Dato atto dell'ingresso in aula dei consiglieri Giancotti, Mazzei e Familiari *(Presenti n. 20).*

**RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città.**
**Su proposta di deliberazione n. 23 del 18.06.2024 dell'Assessore al Bilancio Dott. Antonio Francesco Scandale.**

Ultimata la discussione delle interpellanze, il Presidente del consiglio dà lettura del terzo punto iscritto all'ordine del giorno, recante *"Approvazionepiano economico finanziario 2024 – 2025 e tariffe tari 2024"*
**Premesso che:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:

  - di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e

  - riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

**Visti**, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", pubbl. in G. U. n. 49 del 28/02/2022, la quale, introducendo una disciplina derogatoria rispetto all'appena citata norma ordinaria, stabilisce all'art. 3, comma 5-*quinquies*, che "*a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*".
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che "*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato* [quello ordinario fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, derogato tuttavia a decorrere dal 2022 dalla nuova disposizione di cui sopra, n.d.r.], *hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

**Considerato** che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

**Visti** gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", che approva la prima versione del "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione";
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Delibera n. 2/2022/A del 13 gennaio 2022 "Quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

**Visto** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**Atteso che**:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2025 l'Autorità ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool messo a disposizione da ARERA per l'attuazione delle citate delibere nn. 363/2021/R/rif, di approvazione del nuovo metodo, e 459/2021/R/rif di valorizzazione dei parametri-base per calcolo costi d'uso del capitale, strumento la cui versione aggiornata è allegata alla determina n. 2/2021/DRIF della stessa Autorità;

**Rilevato che**:

- con la sopra richiamata determina n. 2/2021/DRIF l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- con la già ricordata Deliberazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 ARERA ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- il nuovo metodo, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/06/2022 del Comune di Crotone avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 E TARIFFE - INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO APPLICABILE DAL 2023 PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI NUOVI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI DELIB. ARERA N. 15/2022/R/RIF.";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 22/12/2022 del Comune di Crotone avente oggetto "APPROVAZIONEAGGIORNAMENTO E REVISIONE INFRA PERIODO PIANO FINANZIARIO TARI 2023-2025 E TARIFFE TARI 2023";

**Dato atto che**:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 e all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'"*Organismo competente*" è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- il comma 1-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (…)*";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire "*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*";
- il comma 1 dell'art. 201, del D. lgs. 152/2006 stabilisce che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*";
- nel territorio in cui opera questo Comune è stato istituito l'ATO 3 KR a seguito della stipula della Convenzione del 12/05/2017, che gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- con note del Direttore dell'ATO n. 20253 del 22/03/2022 e n. 27385 del 20/04/2022, è stato comunicato l'impossibilità dell'Ufficio Comune ATO 3 a procedere alla validazione dei PEF prodotti dai singoli comuni, a causa della grave carenza di organico;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

  -tasso di inflazione programmata;

  -miglioramento della produttività;

  -miglioramento previsto di qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

  -modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- il metodo MTR-2 consente di includere, fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe, anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**Visti** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,

b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**Dato atto** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *Tool* approvato con determina n. 2/2021;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

**Considerato che**:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

**Preso atto che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.6.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 e tariffe;
- con Deliberazione dell'ATO Crotone 3, n.11 del 9.8.2022, è stata approvata la spesa preventiva per l'anno 2022 ed il sistema di tariffazione unitario, che tiene conto degli aumenti dei costi di smaltimento dei rifiuti in discarica;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 22/12/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2023-2025 e tariffe"
- L'articolo 8 comma 5 della delib. ARERA n. 363/2021 prevede che "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- è necessario procedere con l'aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio gestione rifiuti secondo quanto previsto dal MTR-2, comprensivo della relazione di accompagnamento e del programma degli investimenti, della motivata istanza di revisione nonché il servizio di supporto per l'attività di validazione del PEF e la predisposizione delle Tariffe Tari;

**Visti** il prospetto di PEF pluriennale e la relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione (rispettivamente: **allegato "A"**e **allegato "B"**) quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**Dato atto che**:

- stante la modifica operata dall'art. 15-*bis*, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Ritenuto** pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale, in qualità di Organo deliberativo competente, di **procedere con l'approvazione del Piano Finanziario TARI da applicare per l'anno 2024**, dando atto della validazione del PEF per la detta annualità nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, che in assenza dell'Ente Territorialmente Competente spetta al Comune;

**Atteso** che, per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale è obbligata ad acquisire e coordinare il "*PEF grezzo*" trasmesso dal gestore del Servizio di igiene urbana ed Ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti), che per il Comune di Crotone si identifica nella società A.KR.E.A. SpA Via Mario Nicoletta, 95 - 88900 Crotone | Cod Fisc 91006090798 - P.i. 01805370796, società per azioni a totale capitale pubblico con socio unico.

**Considerato**, a tal proposito, che:

- A.KR.E.A. SpA Via Mario Nicoletta, 95 - 88900 Crotone | Cod Fisc 91006090798 - P.i. 01805370796, su richiesta del Comune di Crotone, ha trasmesso documentazione, formalmente acquisita dall'Ente;

**Dato atto che**:

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della delib. ARERA 363/2021/R/Rif;

- gli uffici comunali preposti hanno svolto la necessaria disamina dei dati e documenti come sopra trasmessi dal Gestore A.KR.E.A. SpA, e gli esiti dell'istruttoria sono contenuti nella Relazione al Piano Finanziario a cura dell'Ente (**allegato "B"**);

**Esaminate** le tariffe del tributo per l'anno 2024 (del pari allegati in allegato "C") relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:

a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;

b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa;
c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

**Ritenuto** opportuno, alla luce dei dati disponibili:

- ripartire la copertura dei costi pro quota nella misura del 55% per le utenze domestiche e del 45% per le utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento (...), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …";

**Visti**, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, commi 15-*bis* e 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia per il Comune di Crotone sull'importo del tributo;
- il vigente regolamento comunale concernente la nuova disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI);

- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante *disposizioni urgenti in materia di finanza locale*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e ss.mm.ii.
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.6.2021, relativo a"Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73", finalizzato all'adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;

**Visti** i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;
**Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 246 del 09.07.2024 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 64986 in pari data che si allega;
**Visti** i verbali della II Commissione consiliare permanenete dell'11 e del 12 luglio 2024, che si allegano.

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE, PER QUANTO ESPOSTO IN NARRATIVA,CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO:**

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di **validare**, ai sensi delle vigenti disposizioni, il **Piano finanziario 2024 – 2025 aggiornato** (**allegato "A"**), la **relazione accompagnatoria a cura dell'Ente** (**allegato "B**"), tutti costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione;

3) di **approvare** le **tariffe della TARI per l'anno 2024** relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come da tabella in **allegato "C"**, anch'essa parte integrante e sostanziale del provvedimento;

4) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

5) di **trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione - in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) -, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti;

6) di dare atto che la deliberazione consiliare:

**a.** ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. 267/2000;

**b.** alla sua adozione verrà **pubblicata** nell'albo informatico del Comune e sul sito "Amministrazione Trasparente", nonché **inviata**, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla **pubblicazione nel sito informatico del MEF** di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di comunicare il presente provvedimento al gestore integrato del servizio affinché possa assumere le pertinenti determinazioni in relazione agli obblighi ed agli standard di qualità;

8) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all'attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti *internet*.
9) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza descritta, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

Sentito il Presidente del consiglio il quale invita l'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore 6 "Tutela dell'ambiente e servizi tecnici" Servizio 6.1 "Ambiente", ing. Danilo Pace a relazione sul punto;
Sentita la relazione dell'ing. Danilo Pace.
Sentita la relazione dell'Assessore Scandale con delega al *"bilancio e programmazione finanziaria, tributi, patrimonio, società partecipate"*.
Dato atto dell'ingresso in aula del consigliere Manica Antonio e dell'uscita dall'aula del consigliere Pedace *(Presenti n.20).*
Il Presidente del consiglio da atto che non ci sono iscritti a parlare, pone ai voti la proposta di deliberazione e ne proclama l'esito.
**Con voti favorevoli n. 16** espressi ed ottenuti con il sistema di votazione elettronica del sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Ceraudo, Familiari, Ioppoli, Liguori, Lo Guarro, Mazzei, Megna Antonio, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Prisma, Tallarico, Vrenna Giada, Vrenna Pierfrancesco)
**Astenuti n. 4** espressi ed ottenuti con il sistema di votazione elettronica dei consiglieri Arcuri, Giancotti, Lerose, Manica Antonio.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL (D.lgs 267/2000), che si allegano alla presente deliberazione;

**DELIBERA**

Di approvare, così come approva, la proposta che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:
**"APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E TARIFFE TARI 2024"**

Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale, con apposita votazione dichiari la immediata eseguibilità della deliberazione testè adottata e ne proclama l'esito.
**Con voti favorevoli n. 16** espressi ed ottenuti con il sistema di votazione elettronica del sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Ceraudo, Familiari, Ioppoli, Liguori, Lo Guarro, Mazzei, Megna Antonio, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Prisma, Tallarico, Vrenna Giada, Vrenna Pierfrancesco)
**Astenuti n. 4** espressi ed ottenuti con il sistema di votazione elettronica dei consiglieri Arcuri, Giancotti, Lerose, Manica Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione intervenuta

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ;

Tutti gli interventi sono integralmente riportarti nel resoconto della seduta registrata tramite il sistema informatico in dotazione all'Ente  a cui si fa espresso rinvio e riferimento.

Settore 6 - Tutela dell'ambiente
Il Responsabile del Procedimento *PACE DANILO*

Il Presidente
***f.to Mario Megna***

Il Segretario generale
***f.to Dott. Andrea La Rocca***

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
*f.to Mario Megna*

Il Segretario generale
*f.to Dott. Andrea La Rocca*

---

**Certificato di pubblicazione n° 4152**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 23/07/2024 al 07/08/2024 registrata al n° 4152 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

**Data reg. 23/07/2024**

Il Dipendente incaricato
*f.to NICOLETTA ANTONIO*

---

**Certificato di avvenuta pubblicazione n° 4152**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/07/2024 al 07/08/2024 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
*f.to NICOLETTA ANTONIO*

---

**Esecutività della deliberazione**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

*Crotone, lì 23/07/2024*

Il Segretario generale
*f.to Dott. Andrea La Rocca*